

Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione e sede.

E' istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari - Oristano, come emanazione della stessa, ove ha sede e domicilio legale – la Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano.

ARTICOLO 2

Finalità.

La Camera Arbitrale ha i seguenti compiti:

- a) diffondere l'idea e l'uso dell'arbitrato, dell'arbitraggio, della conciliazione e della perizia contrattuale;
- b) documentarsi sulla pratica e sul diritto anche dei paesi stranieri, attraverso l'attività di documentazione, elaborazione dati, studio e ricerca in materia arbitrale anche in collegamento con altre Camere Arbitrali;
- c) organizzare e sviluppare – nell'interesse del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi – le procedure di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie commerciali sia di natura nazionale che internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;
- d) prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, e con Enti Pubblici, con Organizzazioni ed Associazioni interessate a questi problemi e con analoghi fini, ed in particolare con l'A.I.A. (Associazione Italiana per l'Arbitrato), onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come metodo di risoluzione nelle controversie di natura commerciale;
- e) organizzare e promuovere convegni, incontri, tavole rotonde, rapporti collaborativi ed azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali;
- f) stipulare con altre Istituzioni che gestiscono attività connesse direttamente all'arbitrato, all'arbitraggio o alla perizia contrattuale, anche specializzate e comunque denominate, apposite convenzioni di cooperazione, che comprendano l'eventuale scambio di servizi;
- g) fare quanto reputi opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli,
- h) adottare tutte le misure idonee alla diffusione della cultura dell'Arbitrato internazionale.

ARTICOLO 3

Organi della Camera Arbitrale.

Sono Organi della Camera Arbitrale: il Presidente e il Consiglio Arbitrale.

ARTICOLO 4

Il Presidente.

Presidente della Camera Arbitrale è un componente del Consiglio nominato nel suo ambito. Il Consiglio della Camera Arbitrale può nominare uno o più Vice Presidenti ai quali potranno, se del caso, affidarsi anche attività e compiti specifici.

Il Presidente della Camera Arbitrale ha la rappresentanza legale e processuale, vigila sulla concreta applicazione dello Statuto, convoca e presiede il Consiglio Arbitrale.

Il Presidente, nomina gli arbitri ed i colleghi arbitrali, nei casi previsti dal Regolamento arbitrale.

In caso di urgenza può adottare tutti i provvedimenti necessari, salvo ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente e, in caso di pluralità di Vice Presidenti, da quello più anziano di nomina e, in caso di uguale anzianità, da quello di essi più anziano di età.

ARTICOLO 5

Il Consiglio Arbitrale.

La Camera Arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio composto da un Presidente e da nove componenti. La Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano nomina quattro dei complessivi dieci componenti scelti tra personalità di provata esperienza, particolarmente in campo giuridico, economico e commerciale in rappresentanza dei vari settori economici. Gli ulteriori sei componenti sono nominati:

1 su proposta dei Presidenti degli Ordini Forensi del territorio;

1 su proposta dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri del territorio;

1 su proposta dei Presidenti dell'Ordine dei Commercialisti del territorio;

1 su proposta del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Cagliari tra docenti Universitari in materie giuridiche;

1 su proposta del Presidente della Corte d'Appello tra magistrati a riposo;

1 su proposta del Presidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano.

I componenti del Consiglio Arbitrale non potranno essere nominati arbitri dal Consiglio in procedimenti arbitrali radicati presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano alla Camera Arbitrale. Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio sia nominato Arbitro dalle parti è tenuto ad astenersi nell'adozione di delibere del Consiglio che riguardino il procedimento arbitrale. I consiglieri della Camera Arbitrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il componente del Consiglio che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto con decisione dello stesso Consiglio. Il Consiglio è convocato su iniziativa del Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o da uno dei Vice

Presidenti o dal membro più anziano, secondo i criteri in precedenza indicati. Il Consiglio deve, inoltre, essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla Segreteria della Camera Arbitrale di richiesta scritta firmata da almeno tre membri del Consiglio medesimo. Il Consiglio dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2. In particolare:



- nomina gli arbitri, nei casi previsti dal regolamento arbitrale;
- predispone le clausole compromissorie tipo;
- propone alla Giunta della Camera di Commercio le modifiche del Regolamento e fissa le norme deontologiche per gli arbitri;
- avanza proposte e suggerimenti ed esprime pareri, su richiesta della Giunta della Camera di Commercio, in ordine all'organizzazione ed alla gestione dei servizi connessi allo svolgimento delle procedure di arbitrato;
- esprime pareri sulle proposte di convenzione con altri enti o istituzioni in materia arbitrale;
- esprime pareri sulle modificazioni statutarie;
- delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli;
- predispone il Regolamento di procedura arbitrale che viene successivamente sottoposto alla approvazione della Giunta della Camera di Commercio;
- predispone e aggiorna un elenco degli arbitri, formato sulla base delle candidature pervenute, degli arbitratori e dei periti da utilizzare in funzione delle nomine arbitrali. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno 5 membri, compreso tra essi il Presidente o chi ne faccia, nel caso, le veci. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 6

Il Segretario e la Segreteria.

La Giunta della Camera di Commercio nomina, fra i funzionari impiegati presso l'Ente camerale, il Segretario della Camera Arbitrale e del Consiglio arbitrale. Il Segretario attua le decisioni del Consiglio, redige i verbali delle sedute, è responsabile nei confronti del Consiglio del funzionamento della Segreteria e degli eventuali servizi della Camera Arbitrale e ha la direzione del personale addetto alla Camera Arbitrale.

Il Segretario gestisce il procedimento arbitrale e, a tal fine, cura le comunicazioni alle parti, agli Arbitri, al Consiglio e all'Ente camerale per tutti gli aspetti di rilievo amministrativo e contabile.

ARTICOLO 7

Patrimonio.

Sono a carico della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano gli oneri per i locali, le attrezzature, il personale e quant'altro occorrente per il regolare funzionamento della Camera Arbitrale.

La Camera Arbitrale si finanzia con i diritti di segreteria pagati dalle parti del procedimento arbitrale in base al tariffario annesso al Regolamento arbitrale e con i proventi derivanti dagli eventuali servizi a pagamento resi all'esterno.

ARTICOLO 8

Obbligo di riservatezza.

Gli organi della Camera Arbitrale ed il personale addetto sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia od informazione inerenti allo svolgimento delle procedure arbitrali. I componenti degli organi della Camera Arbitrale che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti dalla Giunta della Camera di Commercio.

ARTICOLO 9

Clausole tipo.

La Camera Arbitrale, anche in base alle indicazioni della Giunta della Camera di Commercio o a quelle provenienti da rappresentanti dei settori economici e professionali del territorio di competenza potrà predisporre clausole compromissorie tipo, anche per particolari rapporti o specifici settori economici o commerciali, dandone adeguata pubblicità ai terzi.

ARTICOLO 10

Normativa di riferimento.

Nella interpretazione e nella applicazione del presente Statuto per tutti i casi non espressamente disciplinati si rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile.

ARTICOLO 11

Modificazioni dello Statuto.

Il presente Statuto ed il Regolamento potranno essere modificati dalla Giunta della Camera di Commercio di Cagliari- Oristano previo parere, non vincolante, del Consiglio della Camera Arbitrale o su proposta dello stesso Consiglio.

In ogni caso le modifiche dello Statuto e del Regolamento non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso che continueranno ad essere gestite, sino a conclusione, ai sensi di Statuto e regolamenti vigenti al momento della presentazione della domanda